

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 21 del 30 Giugno 2014

### **1. REGISTRO UNICO DELLE FATTURE RICEVUTE - L. n. 89/2014 - Dal 1° luglio 2014 obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni**

A decorrere **dal 1° luglio 2014**, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dovranno adottare il **registro unico delle fatture** nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, dovranno essere annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.

Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture potrà essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

Lo ha stabilito l'articolo 42 della L. n. 89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. "Decreto IRPEF"), nel quale viene anche dettagliato tutti i dati che dovranno essere annotati.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

### **2. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - L. n. 89/2014 - In vigore dal 1° luglio 2014**

**Dalle gare bandite successivamente al 30 giugno 2014**, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

Lo ha stabilito il comma 3-bis, dell'art. 33 del D.Lgs. n. 166/2006 (Codice Appalti), come da ultimo sostituito dal comma 4 dell'art. 9 della L. n. 89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. "Decreto IRPEF").

Ricordiamo che **la data del 1° luglio 2014** è stata da ultimo fissata dall'art. 3, comma 1-bis, della L. n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

Ricordiamo, infine, che, per effetto del disposto di cui all'art. 19 del D.L. n. 90/2014, **l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata soppressa** a decorrere dal 25

giugno 2014. I compiti e le funzioni svolte dall'Autorità sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (A.N.AC), che viene ridenominata **Autorità nazionale anticorruzione** (art. 19).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo –** Manovre del Governo Renzi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

### **3. AVCPass - In vigore dal 1° luglio 2014 per gli appalti pubblici**

Dal **1° luglio 2014**, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d'asta **pari o superiore a 40.000,00 euro**, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, **è entrato in regime di obbligatorietà il sistema AVCPass** per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice.

L'AVCPass (*Authority Virtual Company Passport*) è il servizio informatico realizzato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per la verifica on line del possesso dei **requisiti di partecipazione** delle imprese alle gare d'appalto.

L'avvio del sistema, istituito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici come previsto dalla **Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012**, era stato più volte prorogato per non cogliere impreparate sia le imprese che le Stazioni appaltanti, evitando così la paralisi del mercato degli appalti pubblici.

Ricordiamo che la data di entrata in vigore della **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)**, introdotta dall'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti) è stata da ultimo fissata **al 1° luglio 2014** dalla L. n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

In sintesi, per poter partecipare ad un appalto pubblico, l'impresa dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPass secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità.

Ricordiamo che per potersi registrare al sistema AVCPass, l'impresa deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale.

Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l'impresa indica al sistema il Codice identificativo gara (CIG) della procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

A seguito delle diverse criticità riscontrate sull'AVCPass, l'Autorità ha anche messo a disposizione ulteriori strumenti operativi per agevolare le imprese. Tra i servizi presenti sono inclusi anche **manuali operativi**, disponibili sul sito dell'Autorità di vigilanza.

Ricordiamo infine che, per effetto del disposto di cui all'art. 19 del D.L. n. 90/2014, **l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata soppressa** a decorrere dal 25 giugno 2014. I compiti e le funzioni svolte dall'Autorità sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (A.N.AC), che viene ridenominata **Autorità nazionale anticorruzione** (art. 19).

Per accedere al sito dell'Autorità e scaricare i manuali operativi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>

### **4. D.L. N. 90/2014 - Prevista l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale**

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, dovranno adottare con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, **moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale** per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una **modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale** per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli Enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.

E' questo quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del D.L. n. 90/2014, in vigore dal 25 giugno 2014.

Visti tutti i precedenti fallimenti, si spera che sia la volta buona!

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Riforma del Governo Renzi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=513>

## **5. D.L. N. 91/2014 - Dettate disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo**

L'articolo 2 del D.L. n. 91/2014, interviene con varie **modifiche alla L. n. 82/2006** (*"Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino"*). In particolare:

- viene eliminata la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione alla **produzione di mosto cotto**, la quale viene sostituita con una previa comunicazione;
- si estende il regime già previsto nella **preparazione delle bevande aromatizzate** introducendo la possibilità di utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti per la preparazione di bevande spiritose;
- viene consentita la detenzione, oggi vietata, nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose;
- viene eliminata la previa autorizzazione per l'istituzione da parte delle distillerie dei **centri di raccolta temporanei fuori fabbrica** dei sottoprodotti della vinificazione, e prevista una mera comunicazione preventiva;
- viene soppresso il limite dei cinque giorni entro i quali comunicare la **detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali**, e si apportano semplificazioni alla disciplina delle sostanze ammesse per uso enologico;
- è abrogata la norma che demandava ad un decreto del Ministero per le Politiche Agricole l'indicazione delle sostanze e dei prodotti utilizzabili per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi;
- si modifica la disciplina dei registri di carico e scarico per i produttori, importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio al fine di una sua dematerializzazione;
- **si estende l'istituto della diffida** (già prevista per il vitivinicolo dall'art. 43 della L. n. 82/2006) a tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità puniti con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Renzi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

## **6. D.L. N. 91/2014 - Previsti incentivi per chi assume giovani in agricoltura**

Secondo quanto disposto dall'art. 5, commi 1 – 12, del D.L. n. 91/2014, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura, viene istituito un **incentivo** per i datori di lavoro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del Codice civile, **assumono giovani lavoratori agricoli** con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3 anni.

Il **contratto di lavoro a tempo determinato** deve:

- a) avere durata almeno triennale;
- b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
- c) essere redatto in forma scritta.

Le assunzioni devono riguardare **lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni**, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni devono essere **effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015** e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

Ai fini della misura in esame, è istituito un Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli, con una dotazione di **5,5 milioni per il 2015**, di **12 milioni per il 2016**, di **9 milioni per il 2017** e di **4,5 milioni per il 2018**.

L'incentivo verrà riconosciuto in base all'ordine di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse.

**Spetta all'INPS stabilire le procedure per la presentazione delle domande.**

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Renzi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

## **7. D.L. N. 91/2014 - Istituita la Rete del lavoro agricolo di qualità**

All'articolo 6 del D.L. n. 91/2014, è prevista la istituzione, presso l'INPS, della "**Rete del lavoro di qualità**", al fine di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle imprese agricole e per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Alla Rete, alla quale sovrintende una cabina di regia composta da rappresentanti di vari Ministeri, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono partecipare le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:

*a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;*

*b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per le violazioni di cui sopra;*

*c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.*

La cabina di regia ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti da parte delle imprese che fanno parte alla rete, escludendo eventualmente quelle che li perdono, e di curare la pubblicazione dell'elenco sul sito dell'INPS.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS - fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - orienteranno la loro attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, fatti salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Renzi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

## **8. D.L. N. 91/2014 - In vigore rilevanti modifiche al Codice Civile in materia di gestione dell'attività di impresa in forma societaria**

Il D.L. n. 91/2014, agli articoli 20 e ss., ha apportato importanti modifiche al Codice civile, al TUF, al TUB e alla disciplina del concordato preventivo. Per ora ci limitiamo a segnalare le rilevanti novità introdotte dall'art. 20, commi da 3 a 8, con le modifiche a sei articoli del Codice civile.

1) Modificati i criteri di **determinazione del valore delle azioni di società quotate in mercati regolamentati**; eliminando la previsione dell'esclusività viene ammessa la possibilità di determinare il valore delle azioni quotate in caso di recesso, anche facendo ricorso ad altri criteri fissati dallo statuto della società (art. 2437-ter C.C.).

2) Semplificate le **procedure di acquisizione di azioni** della società da promotori, fondatori, soci e amministratori (art. 2343-bis C.C.).

3) Modificata la disciplina relativa alla **trasformazione delle società di persone in società di capitali** (art. 2500-ter C.C.).

4) Fissate ulteriori modalità di **pubblicità dell'offerta di opzione** (oltre al deposito presso il registro delle imprese, l'offerta deve essere contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società), e **ridotto** da 30 a 15 giorni il termine minimo che deve essere concesso per l'esercizio dell'opzione (art. 2441 C.C.).

Tutto questo al fine di consentire al socio di venire a conoscenza in termini più tempestivi della sussistenza del diritto e di rendere più agevole l'ingresso di terzi nella compagine sociale.

5) **Ridotto l'ammontare minimo del capitale delle SpA** (e SapA) da 120.000 a 50.000 euro (art. 2327 C.C.).

6) **Eliminata una delle ipotesi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore nelle SRL**: con la soppressione del comma 2 dell'art. 2477 C.C, la società non è più tenuta a nominare un organo di controllo nel caso in cui sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Renzi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

## **9. LAVORATORI AGRICOLI - Definiti dall'INPS i versamenti volontari per l'anno 2014**

Con la **circolare n. 82 del 27 giugno 2014** l'INPS illustra le modalità di calcolo, per l'anno 2014, dei **contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli**, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

Le varie tipologie prese in considerazione sono:

- 1) i **lavoratori agricoli dipendenti**;
- 2) i **Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali**;
- 3) **Contributi integrativi volontari** di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971: gli operai agricoli a tempo determinato e i piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- 4) i **coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria**, suddivisi in: contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 e contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997.

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2082%20del%2027-06-2014.pdf>

## **10. L'INPS pubblica il "Manuale di classificazione dei datori di lavoro" aggiornato alla codifica ATECO 2007**

Con la **circolare n. 80 del 25 giugno 2014**, l'INPS ha presentato il **"Manuale di classificazione dei datori di lavoro"** ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989, aggiornato alla codifica delle attività economiche ATECO 2007.

L'INPS ricorda che, con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell'11 marzo 2008, è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all'esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.

A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.

Sulla base di queste premesse, anche l'INPS - cui l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 attribuisce la titolarità della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali - per consentire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati, è stato chiamato ad adeguare i propri standard e ha adottato l'ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l'inquadramento dei datori di lavoro.

Conseguentemente, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all'INPS hanno l'obbligo di **comunicare il codice dell'attività economica esercitata** in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007 e riportata nel presente manuale.

Qualora il datore di lavoro eserciti attività plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attività non siano connotate dai caratteri dell'autonomia funzionale ed organizzativa, dovrà essere indicato il **codice relativo all'attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti**, ritenendosi le altre attività sussidiarie o ausiliarie di quella principale.

In ogni caso, si chiarisce che l'adozione della classificazione ATECO 2007, lascia impregiudicato il potere dell'Istituto di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell'attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall'Istat.



La classificazione ATECO 2007, ai fini INPS, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento previdenziale in quanto **esistono attività che non sono censite dall'ISTAT** (es. i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, ecc...). In tal caso, nel presente manuale, la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata **integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell'INPS** (Sezione "Attività dei datori di lavoro non censite dall'ISTAT").

Per scaricare il testo del Manuale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014\\_Allegato%20n%201.pdf](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014_Allegato%20n%201.pdf)

## **11. DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA - Operativo il decreto che ne fissa le modalità di riproduzione e conservazione**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014**, concernente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione.

Il Decreto, emanato in attuazione all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e **in vigore dal 27 giugno 2014**, dispone l'abrogazione del precedente D.M. 23 gennaio 2004, le cui disposizioni continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata del nuovo decreto (art. 7, comma 3).

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari presentano le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal D.Lgs. n. 82/2005, dai decreti emanati ex art. 71 dello stesso provvedimento.

Semplificato anche l'iter per la **comunicazione all'Amministrazione fiscale** dell'adozione della conservazione dematerializzata: è sufficiente, infatti, che il contribuente informi l'Agenzia attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Semplificato anche il **pagamento dell'imposta di bollo** (se richiesta) per libri, scritture contabili e documenti tributari in versione informatica. Il versamento dovrà avvenire nei modi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **con modalità esclusivamente telematica ed in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

Per quanto riguarda i registri, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o loro frazioni.

La **sottoscrizione dei documenti digitali**, per i quali è prevista la trasmissione al Fisco, deve avvenire tramite firma digitale oppure elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzia fiscali.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/291zxcr>

## **12. FATTURAZIONE ELETTRONICA - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è rilevante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che **la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario**.

E' questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 18/E del 24 giugno 2014**.

In particolare, la circolare fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica nonché, nella Parte II, vengono date sintetiche risposte ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione.

La circolare fa seguito alla circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 con la quale furono illustrate le modifiche introdotte dal legislatore alla disciplina sulla fatturazione in recepimento della direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010, in materia di IVA.

I contenuti della circolare, anticipati da un comunicato stampa del 24 giugno 2014, possono essere così sintetizzati:

- 1) la definizione di "fattura elettronica";**
- 2) le modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica;**
- 3) l'invio della fattura elettronica;**
- 4) la conservazione della Fattura elettronica.**

Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014\\_Allegato%20n%201.pdf](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014_Allegato%20n%201.pdf)

Per un approfondimento dell'argomento della fatturazione elettronica si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Fatturazione elettronica ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=245>

### **13. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - Via libera del Garante Privacy al primo decreto attuativo**

Primi passi concreti per la realizzazione del **fascicolo sanitario elettronico (FSE)**, l'insieme dei dati e dei documenti digitali che rappresentano la storia clinica e sanitaria di una persona.

Il Garante per la privacy, in data 22 maggio (doc. web n. 3230826), ha **espresso parere favorevole** su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (il primo di una serie di decreti attuativi previsti dalla norma di legge), che consentirà a Regioni e Province autonome di dare il via al FSE.

Già nel 2009 l'Autorità era intervenuta in tale materia con un provvedimento generale, svolgendo un ruolo di "supplenza" in attesa di una normativa adeguata.

Lo schema odierno individua i primi contenuti da attivare a livello nazionale: i dati e i documenti da inserire nel fascicolo elettronico; le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti; le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali; le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo; i criteri di interoperabilità, nonché i contenuti informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del referto di laboratorio.

Lo schema di decreto è stato elaborato nell'ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute cui ha partecipato anche l'Ufficio del Garante fin dalla sua costituzione nel gennaio 2013.

Il testo che ha avuto l'ok del Garante prevede, in particolare, che il paziente sia informato chiaramente e possa decidere con maggiore consapevolezza se dare il consenso all'alimentazione del FSE (in mancanza del quale il fascicolo rimarrà vuoto e quindi non accessibile, né per finalità di cura, né per finalità di ricerca o di programmazione sanitaria e monitoraggio), e in caso positivo, decidere se dare anche il consenso per finalità di cura (in mancanza del quale il fascicolo potrà essere utilizzato solo per finalità di monitoraggio, programmazione e ricerca, con le dovute garanzie di anonimato).

Il paziente potrà decidere, inoltre, con un **consenso ad hoc**, se far inserire nel FSE alcune informazioni di particolare delicatezza (sieropositività, interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia, uso di sostanze stupefacenti, parto in anonimato).

Giova comunque ricordare che la mancata adesione al FSE non preclude la possibilità di aderire alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3230826>

**Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza sono archiviate in un'apposita sezione, per accedere alla quale basta andare alla sezione **IN PRIMO PIANO** e cliccare sull'icona **“Archivio Newsletter”**.**